

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050 e 1281-A

Relazione orale

Relatore SALVI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 23 giugno 1993

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (n. 115)

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, SALVI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, GUERZONI, BARBIERI, FRANCHI, DANIELE GALDI, BRINA, SCIVOLETTO, ANGELONI RODANO, BETTONI BRANDANI e LUONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1992

Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (n. 130)

d'iniziativa del senatore DE MATTEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1992

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (n. 348)

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI,
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (n. 353)

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (n. 372)

d'iniziativa dei senatori FABBRI, SCEVAROLLI, FRANZA, BALDINI, SELLITTI, AGNELLI Arduino, CASOLI, DELL'OSSO, MARNIGA, PIERRI, MANIERI, REVIGLIO e SCHEDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1992

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (n. 889)

d'iniziativa dei senatori ACQUAVIVA, COVATTA, GIUGNI, CAPPIELLO, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, CALVI, AGNELLI Arduino, SCHEDA, SELLITTI, BALDINI, RIVIERA e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1993

Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica
(n. 1045)

d'iniziativa dei senatori GAVA, MARTINAZZOLI, COLOMBO, MAZZOLA, CONTI, DI BENEDETTO, MANZINI, BALLESI, BONFERRONI, CREUSO, LAURIA, MINUCCI Daria, RICCI, RUSSO Vincenzo, TANI, ZOSO, ACQUARONE, BARGI, CABRAS, GUZZETTI, RUFFINO, SAPORITO, FONTANA Albino, COVELLO, GRANELLI, DONATO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1993

Modificazione delle norme per l'elezione del
Senato della Repubblica (n. 1050)

**d'iniziativa dei senatori SPERONI, MIGLIO, STAGLIENO, PERIN,
ROVEDA, BOSCO, PAGLIARINI, GIBERTONI, BOSO, OTTAVIANI,
PREIONI, PAINI, GUGLIERI, MANFROI, ZILLI, LEONI, PISATI,
LORENZI, TABLADINI, SERENA, SCAGLIONE, BODO, MANARA,
ROSCIA e CAPPELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1993

Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato
della Repubblica (n. 1281)

d'iniziativa delle senatrici ROCCHI, MAISANO GRASSI e PROCACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1993

INDICE

Testo proposto dalla Commissione	Pag.	6
Disegno di legge n. 115, d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri	»	18
Disegno di legge n. 130, d'iniziativa del senatore De Matteo .	»	22
Disegno di legge n. 348, d'iniziativa dei senatori Compagna ed altri	»	32
Disegno di legge n. 353, d'iniziativa dei senatori Compagna ed altri	»	40
Disegno di legge n. 372, d'iniziativa dei senatori Fabbri ed altri	»	43
Disegno di legge n. 889, d'iniziativa dei senatori Acquaviva ed altri	»	46
Disegno di legge n. 1045, d'iniziativa dei senatori Gava ed altri	»	48
Disegno di legge n. 1050, d'iniziativa dei senatori Speroni ed altri	»	51
Disegno di legge n. 1281, d'iniziativa delle senatrici Rocchi ed altre	»	54

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

CAPO I

NORME PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Principi generali)

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. - *1.* Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

Art. 2. - *1.* Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto

diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

Art. 3. - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno».

Art. 2.

(Presentazione delle candidature)

1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: «anche se relative alla stessa persona»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati»;

c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge».

Art. 3.

*(Delle operazioni
dell'ufficio elettorale circoscrizionale)*

1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Art. 4.

*(Delle operazioni
dell'ufficio elettorale regionale)*

1. L'articolo 19 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art.19. - *1.* Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori».

Art. 5.

(Disposizioni per i seggi vacanti)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è sostituito dal seguente:

«1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni».

2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è abrogato.

3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con il più alto quoziente individuale.

Art. 6.

(Delega legislativa in materia di collegi elettorali)

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo anche all'omogeneità economico-sociale e alle caratteristiche storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana disciplinata ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorire l'accesso alla rappresentanza; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla

legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

2. Il Governo predispone il decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base di indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in discipline giuridiche, statistiche, demografiche e geografiche, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica. Non possono far parte della commissione i membri del Parlamento.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di cui al comma 2, il Governo nell'atto di trasmissione al Parlamento deve indicarne il motivo; le Commissioni devono esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Lo schema del decreto legislativo è altresì trasmesso alle regioni per la formulazione di eventuali osservazioni, da esprimere nel termine di trenta giorni, sulle parti di rispettiva competenza. Si prescinde dai pareri e dalle osservazioni qualora non siano espressi entro il termine stabilito.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri i criteri, con specifica ed adeguata motivazione per le parti in cui non sia eventualmente conforme al parere parlamentare.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

CAPO II

NORME PER LA DISCIPLINA
DELLE CAMPAGNE ELETTORALI

Art. 7.

*(Accesso ai mezzi
di informazione radiotelevisiva)*

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, che intendano trasmettere a qualsiasi titolo programmi elettorali, devono darne comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e devono garantire che a tali programmi accedano i gruppi di candidati e le liste in condizioni di parità, secondo modalità stabilite dal Garante stesso, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonchè dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti, anche se membri del Governo, nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive non è consentita; nelle trasmissioni informative, deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

Art. 8.

*(Propaganda elettorale a mezzo stampa
e radiotelevisiva)*

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 7, comma 1, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicita-

rie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste o dei gruppi di candidati;

c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati presenti nel medesimo collegio uninominale.

2. Gli editori di giornali e di periodici, nonchè i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, devono riconoscere a tutti i candidati, i gruppi di candidati e le liste partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli spazi di propaganda di cui al comma 1 in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, praticando tariffe non maggiori della metà di quelle adottate normalmente per la cessione di spazi pubblicitari.

Art. 9.

(Altre forme di propaganda)

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 7, comma 1, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 e 8, il Garante per la

radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Per la violazione delle norme di cui all'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Art. 11.

(Deroghe e limitazioni)

1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano agli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste, di gruppi di candidati e di singoli candidati impegnati nella competizione elettorale.

2. Per i giornali, i periodici e le emittenti radiotelevisive a diffusione esclusivamente locale o regionale, le disposizioni della presente legge si intendono riferite ai soli candidati presenti nei collegi o nelle circoscrizioni elettorali del bacino di diffusione.

Art. 12.

(Divieto di propaganda istituzionale)

1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

Art. 13.

(Divieto di sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle

operazioni di voto, è vietato commissionare, effettuare, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni. Per la violazione del predetto divieto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecento milioni a lire un miliardo.

Art. 14.

*(Pubblicità delle spese elettorali
dei candidati)*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di otto mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo. Per la violazione di tale limite si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite medesimo e non superiore all'importo stesso.

2. Dal giorno successivo al decreto di fissazione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

3. Il mandatario elettorale è tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale del candidato designante. Entro tre mesi dal deposito della dichiarazione il mandatario elettorale cessa dalla propria attività.

4. Il contributo finanziario ai partiti e ai movimenti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, per le spese elettorali sostenute nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è assegnato ai partiti o movimenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere ed è commisurato, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sulla

base dell'attribuzione di duemila lire per ciascun voto ottenuto dal partito o movimento, nel complesso del territorio nazionale, nelle votazioni per la quota di seggi per la Camera dei deputati assegnata col metodo proporzionale.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al comune dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale che ne cura l'affissione all'albo pretorio. La dichiarazione predetta deve contenere l'indicazione nominativa di tutti i soggetti che, nel corso o per la campagna elettorale, hanno erogato al candidato contributi o prestazioni di importo o valore superiore a un milione di lire. I candidati possono accettare solo contributi provenienti da persone fisiche e di importo non superiore a dieci milioni di lire ciascuno.

6. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di inosservanza della diffida, per la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo».

Art. 15.

(Pubblicità delle spese elettorali di liste e di gruppi di candidati)

1. I rappresentanti di liste e di gruppi di candidati presenti con il medesimo contrassegno nelle elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono depositare presso la Presidenza delle rispettive Camere, non oltre il trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, un bilancio preventivo delle spese di campagna elettorale della lista o del gruppo di candidati, escluse le spese sostenute dai singoli candidati. I bilanci sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque. Il mancato deposito del bilancio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a dodici, e non superiore a ventiquattro mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo. La violazione dei limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il bilancio medesimo.

DISEGNO DI LEGGE N. 115

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLO ED ALTRI

Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali ed a liste nazionali, in uno o due turni, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in trecento circoscrizioni elettorali uninominali. Trecento deputati sono eletti in tali circoscrizioni con scrutinio maggioritario; trecentotrenta deputati sono eletti con i criteri di riequilibrio proporzionale previsti dalla presente legge, con riserva di sessanta seggi ai candidati delle liste nazionali, di cui all'articolo 6.

Art. 3.

1. La ripartizione e la delimitazione delle singole circoscrizioni uninominali saranno effettuate dal Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo, sentita la Commissione di cui al comma 3, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) si divide il totale dei cittadini abitanti nella Repubblica, secondo le cifre dell'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei deputati da eleggere. Sulla base del quoziente ottenuto, si distribuiscono i seggi nel territorio delle regioni, in proporzione alla popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Se la popolazione di una regione risulta inferiore al quoziente nazionale di ripartizione, il suo intero territorio costituisce circoscrizione elettorale uninominale;

b) all'interno di ciascuna regione, la delimitazione delle circoscrizioni elettorali avverrà secondo i seguenti criteri direttivi:

1) i confini del collegio devono coincidere, per quanto possibile, con quelli di uno o più comuni, salvo il caso di grandi comuni, che comprendono nel proprio territorio più collegi e devono essere determinati in modo da realizzare all'interno di ciascuna regione il maggior equilibrio possibile tra i singoli collegi;

2) il collegio deve essere costituito da un territorio continuo, salvo il caso del territorio delle isole minori;

3) ogni collegio deve rappresentare tendenzialmente una aggregazione compatibile delle condizioni economiche e sociali della popolazione residente.

2. La ripartizione e la delimitazione delle circoscrizioni elettorali saranno proposte, entro un mese dalla sua istituzione, da una Commissione composta secondo le modalità stabilite dal comma 3.

3. È istituita la Commissione nazionale per le circoscrizioni elettorali, nominata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Camera dei deputati e composta da un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

4. La Commissione di cui al comma 3 è rinnovata entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura e può proporre, con relazione al Parlamento, l'aggiornamento delle circoscrizioni, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento e dei dati dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 4.

1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate e sottoscritte da non meno di cinquecento e non più di mille elettori iscritti nel collegio, e devono essere espressamente accettate dal candidato.

2. Accanto ad ogni candidato individuale deve essere indicato un candidato supplente, per i fini indicati dalla presente legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il voto espresso per il candidato individuale si intende espresso anche per il candidato supplente.

Art. 5.

1. I candidati individuali possono depositare in sede circoscrizionale un proprio contrassegno ovvero collegarsi ad uno dei contrassegni depositati, all'inizio del procedimento elettorale, presso il Ministero dell'interno, da partiti o gruppi politici organizzati, anche ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

1. I partiti e gruppi politici organizzati possono depositare, presso il Ministero dell'interno, liste nazionali composte da non più di sessanta candidati, purchè tali liste siano collegate a candidature individuali presentate in almeno duecento collegi e in almeno quindici regioni.

2. I candidati sono disposti nelle liste in ordine numerico e vengono eletti in tale ordine, sino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista.

3. Nessuno può candidarsi in più collegi o in più liste. È ammessa la candidatura contemporanea in un collegio e in una lista.

Art. 7.

1. L'elettore dispone di un voto unico, valido sia per il candidato sia per la lista alla quale il candidato sia collegato.

Art. 8.

1. I seggi vengono attribuiti, nei singoli collegi, ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

2. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età.

Art. 9.

1. Al termine dello scrutinio, sono proclamati eletti i trecento candidati di cui all'articolo 8. Se una lista nazionale ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti validi, il procedimento elettorale è concluso e si procede all'assegnazione dei trecentotrenta seggi residui secondo i criteri di cui ai commi da 2 a 7.

2. Per l'attribuzione di duecentosettanta seggi, si sommano i voti riportati nei collegi uninominali dai candidati, collegati a liste nazionali, che non si siano classificati al primo posto, nonchè i voti riportati dai candidati eletti che eccedano la metà più uno dei voti validi espressi in quel collegio; quindi si distribuiscono i seggi tra i gruppi di candidati collegati, secondo il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti.

3. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di candidati collegati, di cui al comma 2, vengono distribuiti tra le regioni, in proporzione ai voti riportati da ogni gruppo in ciascuna di esse, e calcolati come previsto dal comma 2, secondo il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti.

4. I candidati vengono posti in ordine decrescente, per ogni regione, secondo le percentuali riportate nei singoli collegi. Sono eletti i candidati con le maggiori percentuali, sino a concorrenza dei seggi assegnati nella regione a ciascun gruppo.

5. Nel caso che, al termine dell'operazione di cui al comma 4, rimangano seggi residui da assegnare, si procede all'attribuzione degli stessi ai candidati supplenti affiancati ai candidati eletti con le maggiori percentuali su scala nazionale.

6. I sessanta seggi riservati alle liste nazionali sono ripartiti secondo il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti.

7. Qualora la lista nazionale, che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, abbia ottenuto, in base ai commi precedenti, un numero di seggi inferiore a trecentoventicinque, a tale lista sono assegnati i seggi necessari per raggiungere il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

numero predetto. A tal fine, si attinge dapprima ai seggi riservati alle liste nazionali e poi, se necessario, ai seggi di cui al comma 2, riducendo proporzionalmente i seggi spettanti alle altre liste.

Art. 10.

1. Se un candidato viene eletto contemporaneamente in un collegio e in una lista nazionale, l'elezione è efficace solo per quest'ultima e nel collegio subentra il candidato supplente.

2. In caso di morte, dimissioni, ineleggibilità o incompatibilità sopravvenuta, al candidato eletto subentra il candidato supplente.

3. Ove non sia più disponibile un candidato supplente, si procede ad elezioni suppletive entro trenta giorni dalla dichiarazione di vacanza del seggio.

Art. 11.

1. Nel caso in cui nessuna lista nazionale abbia ottenuto la metà più uno dei voti validi, si procede ad un secondo turno, a distanza di quindici giorni, riservato alle sole liste nazionali, ai fini dell'assegnazione dei trecentotrenta seggi non attribuiti al primo turno.

Art. 12.

1. Nell'intervallo tra il primo e il secondo turno possono essere presentate liste comuni, sostitutive delle liste presentate al primo turno.

2. La presentazione della lista comune avviene mediante una dichiarazione congiunta dei candidati collocati al primo posto in ciascuna delle liste nazionali, che sono sostituite dalla lista comune.

Art. 13.

1. Alla lista che ottiene al secondo turno il maggior numero di voti, purchè non

inferiore al 40 per cento dei voti validi, si attribuisce, oltre ai seggi da assegnare ai sensi dei commi 2 e 3, il numero di seggi aggiuntivi eventualmente necessari perchè i gruppi che hanno dato vita alla lista comune raggiungano complessivamente la maggioranza di trecentoventicinque seggi. A tal fine, si attinge dapprima ai seggi riservati alle liste nazionali e poi, se necessario, ai seggi da assegnare ai sensi del comma 3.

2. I sessanta seggi riservati alle liste nazionali vengono assegnati in base ai risultati del secondo turno, secondo il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, salvo quanto previsto dal comma 1.

3. I seggi residui vengono assegnati ai candidati non eletti nei collegi uninominali, secondo i risultati del primo turno e secondo il metodo di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14.

1. La carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato è incompatibile con l'ufficio di deputato o senatore.

Art. 15.

1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative nonchè le consultazioni referendarie, i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione in ambito nazionale o locale, i quali intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizione di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Tali regole

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

devono in ogni caso garantire medesimi modi, tempi e spazi di accesso, sulle medesime fasce orarie, nonchè pari condizioni economiche per tutti i partiti e le forze politiche interessate. L'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale, diffusi da concessionari nazionali o da concessionari locali che mediante interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini di utenza, è gratuito.

2. A tutti i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma 1, la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e dei membri del Governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 16.

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione al Parlamento non possono superare l'ammontare di dodici mensilità dell'indennità parlamentare.

2. I candidati all'elezione al Parlamento sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale

e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

3. Le spese documentate sono deducibili dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

4. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti. La dichiarazione deve essere depositata entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, nella cancelleria del tribunale competente per territorio, ove ogni cittadino può prenderne visione.

5. La falsità della dichiarazione è punita con la reclusione fino a due anni. Ove la falsità risulti da sentenza passata in giudicato, il colpevole decade dalla carica parlamentare.

Art. 17.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentita la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo unico, al fine di adeguare ai principi della legge medesima le norme del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che non siano state abrogate esplicitamente o implicitamente dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 130

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE MATTEO

CAPO I**Art. 1.***(Doppio voto)*

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettore dispone di due voti: uno per i candidati in collegi uninominali, l'altro per liste di partito, in circoscrizioni regionali o interregionali.

Art. 2.*(Collegi uninominali)*

1. Quattrocentoventi seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali.

2. È proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura alla Camera dei deputati in più di un collegio uninominale. La violazione di tale divieto comporta la inammissibilità della candidatura e la nullità dell'eventuale elezione.

Art. 3.*(Liste regionali e interregionali)*

1. Il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista e ai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno è attribuito in base ai voti di lista, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A, con il

metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti. Previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale ai sensi dell'articolo 2, duecentodieci seggi sono assegnati nell'ambito delle circoscrizioni suddette secondo l'ordine di lista.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

5. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi nè in più di una lista circoscrizionale col medesimo contrassegno.

6. Gli elettori scelgono fra liste di partito presenti nella propria circoscrizione. Le liste possono presentarsi da sole o collegate tra di loro.

7. Una lista può presentare un candidato Primo Ministro. Più liste possono collegarsi tra di loro presentando un medesimo candidato Primo Ministro.

8. I candidati alla carica di Primo Ministro sono riportati in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste di partito.

Art. 4.*(Elezione del Primo Ministro e assegnazione dei seggi)*

1. È proclamato eletto il candidato Primo Ministro della lista o del gruppo di liste collegate che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi e quindi la maggioranza assoluta dei seggi, ai sensi del presente articolo.

2. Il Primo Ministro non è compreso nel computo dei seggi.

3. L'ufficio elettorale centrale trasmette i risultati concernenti l'elezione del Primo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro alla Presidenza della Repubblica che procede alla nomina entro dieci giorni dalla proclamazione.

4. I seggi sono assegnati proporzionalmente tra le liste e i gruppi di liste collegate secondo il metodo del divisore, all'interno di ogni circoscrizione regionale o interregionale.

5. La cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste è costituita dalla somma di voti validi riportati sul voto di lista. Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Se esistono gruppi di liste, la procedura di cui al comma 4 è ripetuta all'interno di ognuno di essi con le cifre elettorali di ogni lista collegata.

7. Se dopo tale assegnazione la lista o il gruppo di liste collegate al candidato Primo Ministro proclamato eletto non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, viene comunque attribuita in suo favore la cifra di 316 deputati e viene di conseguenza riproporzionato, ai sensi del comma 3, il numero dei seggi delle liste ulteriori.

8. Per l'assegnazione dei seggi ulteriori alla lista o al gruppo di liste a cui sia collegato il Primo Ministro eletto si divide per ogni circoscrizione il numero dei voti validi ottenuti da tale lista o gruppo di liste moltiplicato per 100 per il numero complessivo dei voti validi espressi nella circoscrizione, ottenendo la cifra elettorale circoscrizionale. Si divide quindi il numero dei seggi ottenuto dalla lista o dal gruppo di liste a cui sia collegato il Primo Ministro vincente per il numero complessivo di seggi attribuito alla circoscrizione, ottenendo la quota elettorale circoscrizionale. Si

divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale per la quota elettorale circoscrizionale, ottenendo il quoziente di riproporzionamento. Il primo seggio di riproporzionamento è attribuito alla lista o al gruppo di liste a cui sia collegato il Primo Ministro vincente nella circoscrizione in cui essa abbia il più alto quoziente di riproporzionamento. Per tale circoscrizione si procede alla definizione del nuovo quoziente di riproporzionamento. L'operazione è ripetuta tante volte quanti sono i seggi da assegnare con riproporzionamento. All'interno di ogni circoscrizione si procede secondo il metodo del divisore ad una riduzione dei seggi spettanti alle ulteriori liste o gruppi di liste in modo da rispettare il numero complessivo di cui all'allegata tabella A.

Art. 5.

(Seggi in esubero)

1. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presenti con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti in base ai voti ricevuti dalla lista circoscrizionale caratterizzata dallo stesso contrassegno, si stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta moltiplicando, per ciascuno di essi, i voti ricevuti nel collegio per cento e dividendo quindi il prodotto per il numero degli elettori iscritti nel collegio. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

2. In tal caso vengono proclamati eletti nella circoscrizione i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista. Gli ulteriori candidati nei collegi vengono considerati come i primi dei non eletti.

Art. 6.

(Seggi vacanti)

1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è

attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.

2. Per i collegi uninominali si procede allo stesso modo, secondo una graduatoria formata ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7.

(Testo unico)

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un nuovo testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione della Camera dei deputati, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

2. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è effettuata - ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari ai deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali per un numero pari ai due terzi dei deputati da eleggere. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione e il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, rispettando comunque il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione.

Art. 8.

(Commissione per i collegi uninominali)

1. È istituita una commissione permanente per i collegi uninominali, composta dal Presidente della Camera dei deputati, che la presiede, dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, eletto da un collegio composto dal presidente del Consiglio di Stato e dai presidenti di sezione dello stesso organo, e, infine da sei docenti o ricercatori universitari, esperti in questioni elettorali, che non siano parlamentari in carica, designati dal Primo Ministro, all'inizio di ogni legislatura.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla commissione proporre, entro il termine massimo di tre anni dalla data di inizio di ogni legislatura, le eventuali modifiche da introdurre nella ripartizione dei collegi elettorali e delle circoscrizioni. All'uopo, la commissione presenta apposita relazione al Parlamento non oltre un anno dalla data di svolgimento del censimento generale.

CAPO II

Art. 9.

(Ripartizione dei seggi tra le regioni)

1. Il Senato è eletto su base regionale. Duecentodieci seggi sono attribuiti mediante collegi elettorali uninominali.

2. I restanti centocinque sono assegnati con metodo proporzionale.

3. Il numero complessivo dei seggi alle singole regioni è attribuito - ai sensi dell'articolo 57, terzo e quarto comma, della Costituzione - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. Per ciascuna regione si stabilisce un numero di collegi uninominali pari a due terzi del numero complessivo di seggi, arrotondando il numero in base ai resti più alti e rispettando comunque il comma 2.

Art. 10.

(Collegi uninominali)

1. È proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

2. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura al Senato delle regioni in più di un collegio uninominale. La violazione di tale divieto comporta la inammissibilità della candidatura e la nullità delle eventuali elezioni.

Art. 11.

(Presentazione delle candidature)

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione e deve essere contraddistinto da un contrassegno precedentemente depositato presso il Ministero dell'interno.

2. Non è ammessa all'interno della stessa regione la presentazione di più gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno.

Art. 12.

(L'assegnazione dei seggi residui)

1. L'assegnazione dei seggi residui si effettua determinando in primo luogo la cifra elettorale regionale dell'insieme dei candidati collegatisi con lo stesso contras-

segno, ai sensi dell'articolo 11, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da tutti i candidati collegati previa deduzione dei voti validi ottenuti dai candidati già eletti ai sensi dell'articolo 10. Si termina poi la cifra individuale dei candidati costituita dalla moltiplicazione del numero dei voti validi ottenuti per cento e dalla divisione del prodotto per il numero complessivo degli elettori del collegio. Si procede infine nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale di gruppo successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere e si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in quella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

2. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

3. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale.

4. In caso di parità di tale cifra è proclamato eletto il più anziano di età.

5. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, collegato con lo stesso contrassegno, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria determinata in base ai commi precedenti.

Art. 13.

(Testo unico)

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare un testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione del Senato, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 14.

(Commissione per i collegi uninominali)

1. È istituita una commissione permanente per i collegi uninominali, composta dal presidente del Senato, che la presiede, dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, eletto da un collegio composto dal presidente del Consiglio di Stato e dai presidenti di sezione dello stesso organo e, infine, da sei docenti o ricercatori universitari esperti di questioni elettorali che non siano parlamentari in carica, designati dal Primo Ministro all'inizio di ogni legislatura.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla commissione proporre, entro il termine massimo di tre anni dalla data di inizio di ogni legislatura, le eventuali modifiche da introdurre nella ripartizione dei collegi elettorali. All'uopo la commissione presenta apposita relazione al Parlamento non oltre un anno dalla data di svolgimento del censimento generale.

CAPO III

Art. 15.

(Sistema elettorale per i comuni sino a trentamila abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a trentamila abitanti i sindaci sono eletti a suffragio universale e diretto.

2. Le candidature per il consiglio comunale devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste diverse.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati pari a due terzi dei consiglieri da eleggere purchè compresi nella medesima lista.

5. Nell'ambito di ogni lista devono essere indicati i candidati alla carica di sindaco.

6. Non possono essere espresse preferenze a favore dei candidati designati alla carica di sindaco.

7. Al candidato designato alla carica di sindaco si intendono attribuite tante preferenze quanti sono i voti ottenuti dalla lista in cui è inserito.

Art. 16.

(Elezione del sindaco e dei consiglieri nei comuni fino a trentamila abitanti)

1. È proclamato eletto il candidato-sindaco della lista che abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Ad essa è quindi attribuito un numero di consiglieri pari ai due terzi del consiglio, escludendo dal computo il sindaco.

3. Alla lista che abbia ricevuto un numero di voti validi inferiore alla prima e comunque superiore alle altre eventuali, spettano i seggi restanti.

4. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si procede alla proclamazione degli eletti solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

5. Nell'ambito di ciascuna lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, ed a parità di voti colui che è precedente nell'ordine di lista.

Art. 17.

(Elezione del sindaco e dei consiglieri per i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti i sindaci sono eletti a suffragio universale e diretto.

2. Le candidature per il consiglio comunale devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza.

4. Nessun candidato può essere compreso in liste diverse.

5. Ciascun elettore ha diritto di esprimere una preferenza.

6. Nell'ambito di ogni lista deve essere indicato il candidato alla carica di sindaco.

7. I presentatori di una lista possono dichiarare, in calce alla lista medesima, il collegamento con altre liste presentate nel medesimo comune. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghe dichiarazioni presentate in calce alle liste con le quali si dichiara il collegamento, e se accompagnata dall'indicazione, parimenti convergente, del candidato designato alla carica di sindaco.

8. Il candidato alla carica di sindaco è riportato in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste di partito.

9. Non possono essere espresse preferenze a favore dei candidati designati alla carica di sindaco.

10. È proclamato eletto il candidato-sindaco della lista o del gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei seggi ai sensi dei commi seguenti.

11. Il sindaco non è compreso nel numero dei consiglieri eletti.

12. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

13. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

14. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente,

nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

15. Le disposizioni del comma 14 si applicano solo se la lista o il gruppo di liste, che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei seggi. Se tale lista non ha conseguito detta maggioranza di seggi si assegna comunque ad essa la metà più uno dei seggi del consiglio.

16. I restanti seggi si attribuiscono tra le liste ulteriore ai sensi del comma 14. Se ad una lista spettano più consiglieri di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

17. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali e procede alla proclamazione degli eletti. In caso di parità di cifra elettorale è proclamato eletto colui che è precedente nell'ordine di lista.

18. Ai candidati alla carica di sindaco che non siano stati eletti si intendono attribuite tante preferenze quanti sono i voti ottenuti dalla lista in cui sono inseriti. Nel caso di candidatura comune in più liste il candidato è tenuto a comunicare entro sette giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali la propria opzione per una delle liste collegate.

Art. 18.

(Sfiducia costruttiva)

1. Il sindaco nomina e revoca gli assessori.

2. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

3. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e di un nuovo sindaco.

5. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo sindaco, in deroga al comma 2 dell'articolo 16.

7. La procedura di cui al presente articolo è utilizzabile una volta sola nel corso del mandato del consiglio. Qualora una seconda mozione di sfiducia costruttiva sia approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

8. Nel caso di cui al comma 7 l'elezione del nuovo consiglio comunale ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Ove essa non sia stata indetta per altra data, ha luogo di diritto nell'ultima domenica precedente il termine anzidetto e nel lunedì successivo.

Art. 19.

(Città metropolitane)

1. Le norme relative ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti si applicano anche alle città metropolitane, intendendosi sostituito il consiglio comunale con il consiglio metropolitano, la giunta comunale con la giunta metropolitana, il sindaco con il sindaco metropolitano.

Art. 20.

(Abrogazione di norme e testo unico)

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione degli organi comunali, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

CAPO IV

Art. 21.

(Elezione dei consigli regionali nelle regioni fino a un milione di abitanti)

1. Le norme relative ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti si applicano anche alle regioni che alla data dell'ultimo censimento risultino avere fino ad un milione di abitanti, intendendosi sostituito il consiglio comunale con il consiglio regionale, la giunta comunale con la giunta regionale e il sindaco con il presidente della regione.

Art. 22.

(Elezione dei consigli regionali nelle regioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti)

1. Nelle regioni che alla data dell'ultimo censimento risultino avere una popolazione superiore ad un milione di abitanti per l'elezione del consiglio regionale l'elettore dispone di due voti: uno per i candidati in collegi uninominali, l'altro su lista regionale di partito.

2. Il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto.

Art. 23.

(Collegi uninominali)

1. Due terzi dei seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali.

2. In ogni collegio è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

3. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

4. Nessuno può presentare la propria candidatura in più di un collegio uninominale. La violazione di tale divieto comporta

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la inammissibilità della candidatura e la nullità dell'eventuale elezione.

Art. 24.

(Lista regionale)

1. Il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista ed ai candidati presentatisi col medesimo contrassegno è attribuito in base ai voti di lista nell'ambito di una circoscrizione elettorale regionale con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti. Previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale ai sensi dell'articolo 22, un terzo dei seggi è assegnato nell'ambito della circoscrizione elettorale regionale secondo l'ordine di lista.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere con scrutinio di lista e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali.

5. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi.

6. Le liste possono presentarsi da sole o collegate tra di loro. Una lista può presentare un candidato presidente della regione. Più liste possono collegarsi tra di loro presentando un medesimo candidato alla presidenza della regione.

7. I candidati alla carica di presidente sono riportati in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste di partito.

Art. 25.

(Elezione del presidente e dei consiglieri)

1. È proclamato eletto il candidato presidente della lista o del gruppo di liste

collegate che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

2. I seggi sono assegnati proporzionalmente tra le liste e i gruppi di liste secondo il metodo del divisore. La cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste è costituita dalla somma di voti validi riportati sul voto di lista. Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se esistono gruppi di liste tale procedura è quindi ripetuta all'interno di ognuno di essi con le cifre elettorali di ogni lista collegata.

4. Se dopo tale assegnazione la lista o il gruppo di liste collegate al presidente eletto non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi viene comunque attribuita in suo favore la metà più uno dei consiglieri e viene di conseguenza riproporzionato, ai sensi del comma 3, il numero dei seggi delle liste ulteriori.

5. Il Presidente eletto non è computato nel numero dei consiglieri.

Art. 26.

(Seggi in esubero)

1. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti in base ai voti alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, si stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta moltiplicando per ciascuno di essi i voti ricevuti nel collegio per cento e dividendo quindi il prodotto per il numero degli elettori iscritti nel collegio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. In tal caso vengono proclamati eletti i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista. Gli ulteriori candidati nei collegi vengono considerati come i primi dei non eletti.

Art. 27.

(Seggi vacanti)

1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.

2. Per i collegi uninominali si procede allo stesso modo, secondo una graduatoria formata ai sensi dell'articolo 26.

Art. 28.

(Testo unico)

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare un testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione degli organi regionali, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI	CAPOLUOGO	Residenti 1981 (in migliaia)	TOT. SEGGI	COLLEGI	LISTA
I Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Torino	6.399	71	47	24
II Lombardia	Milano	8.892	99	66	33
III Trentino Alto Adige - Veneto - Friuli V. Giulia .	Venezia	6.452	72	48	24
IV Emilia Romagna - To- scana	Bologna	7.539	84	56	28
V Marche - Umbria - Lazio .	Roma	7.222	80	53	27
VI Abruzzo - Molise - Campa- nia	Napoli	7.009	78	52	26
VII Basilicata - Puglia	Bari	4.482	50	34	16
VIII Calabria - Sicilia	Palermo	6.968	78	52	26
IX Sardegna	Cagliari	1.594	18	12	6
Totali ...		56.557	630	420	210

DISEGNO DI LEGGE N. 348

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COMPAGNA ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto in collegi uninominali con il sistema maggioritario a doppio turno elettorale.

2. L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è effettuata al primo turno elettorale solo per i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti validi a condizione che il numero dei voti ottenuti sia pari ad almeno un quarto degli aventi diritto al voto nel collegio.

3. Nei collegi in cui al primo turno elettorale non risulti eletto alcun candidato si procederà ad una seconda votazione nella seconda domenica successiva. Alla seconda votazione possono partecipare:

a) i candidati che al primo turno abbiano raggiunto almeno la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio;

b) i candidati che non avendo raggiunto da soli il 12,5 per cento dei voti validi del collegio, ottengano l'adesione di altri candidati nel collegio che rinunciano a ricandidarsi ed i cui voti, sommati ai propri, consentano di raggiungere il 12,5 per cento dei voti validi.

4. Nel secondo turno elettorale risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio; a parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano d'età».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 630 collegi uninominali pari al numero dei deputati che compongono la Camera.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e previa approvazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ciascun collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto di quanto previsto alla lettera a);

c) il territorio delle circoscrizioni uninominali deve essere continuo, salvo nel caso che comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere, nei limiti del possibile, con quelli di comuni o di province;

e) ogni collegio uninominale deve possibilmente rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e sociale.

3. La delimitazione dei collegi uninominali viene aggiornata con le stesse modalità entro un anno dalla effettuazione di ogni censimento generale della popolazione».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

1. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

Art. 4.

1. All'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni elettore dispone di un voto in ciascuno dei due turni elettorali.»;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Presso la Corte di appello o il tribunale di ogni capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale regionale composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di presidente, scelto dal presidente della Corte di appello o del tribunale.

2. L'ufficio elettorale regionale è competente per gli adempimenti relativi ai collegi uninominali della regione. Nel caso di collegi comprendenti il territorio di due regioni, è competente l'ufficio elettorale della regione in cui risiede il maggior numero di elettori del collegio uninominale».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato».

Art. 7.

1. L'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministro dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione per ciascuna regione di un rappresentante effettivo e di due supplenti del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito al rispettivo ufficio elettorale regionale delle candidature individuali nei collegi della regione.

2. La designazione di cui al comma 1 è fatta con un unico atto autenticato dal notaio. Il Ministro dell'interno comunica a ciascun ufficio regionale elettorale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente a quello della votazione».

Art. 8.

1. L'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 20, con dichiarazione sottoscritta da non meno di duecentocinquanta e non più di trecento-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cinquanta elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono essere corredate da un contrassegno, depositato a norma dell'articolo 14, primo comma, previa autorizzazione scritta del rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato che ha depositato il contrassegno medesimo.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature presentate dai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidatura con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un seggio in una sola delle due Camere.

3. Le candidature devono essere accettate con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

Art. 9.

1. L'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Nessun candidato potrà presentarsi in più di tre collegi uninominali al primo turno della medesima elezione ed in più di uno nel secondo turno, pena l'annullamento delle candidature».

Art. 10.

1. All'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le candidature individuali nei collegi uninominali devono essere presentate alla

cancelleria della Corte di appello o del tribunale del capoluogo della regione nel cui territorio è iscritto il collegio medesimo, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno antecedente a quello della votazione.

A tale scopo per il periodo di cui al primo comma la cancelleria della Corte di appello o del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme alle candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonchè le dichiarazioni di presentazione delle candidature firmate dal prescritto numero di elettori.

Le dichiarazioni di cui al secondo comma devono essere corredate dei certificati anche collettivi dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune.»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Nessuno degli elettori può sottoscrivere più di una candidatura.»;

c) il settimo comma è abrogato;

d) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascun partito e ciascun gruppo organizzato, che abbiano presentato candidature, nonchè ciascun candidato non proposto da un partito o gruppo organizzato devono indicare due delegati effettivi e due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25».

Art. 11.

1. All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola: «circo-scrizionale» è sostituita dalle seguenti: «del capoluogo della regione»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel medesimo verbale sono annotati le candidature individuali e i contrassegni eventualmente collegati, nonché le designazioni dei delegati».

Art. 12.

1. L'articolo 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. L'ufficio elettorale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati:

a) verifica se le candidature individuali siano state presentate entro i termini e siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritti; in caso negativo dichiara non valide le candidature che non soddisfino tali condizioni;

b) verifica se le candidature individuali presentate da partiti o gruppi organizzati siano conformi a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 e ricusa quelle che non soddisfino tali condizioni;

c) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il documento di nascita o il documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) ricusa le candidature individuali presentate in più collegi con contrassegni diversi».

Art. 13.

1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

ca 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. L'ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio elettorale centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio cui hanno diritto a presenziare i delegati dei candidati proposti dai partiti e dei candidati individuali di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle candidature medesime. Le candidature individuali e gli eventuali contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera c) del presente comma secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) trasmette alla prefettura del capoluogo della regione l'elenco delle candidature definitive di ogni collegio con i relativi contrassegni per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera c);

c) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo di regione, alla stampa per ciascun collegio uninominale di un manifesto contenente l'elenco dei candidati individuali con eventuale relativo contrassegno ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni dei vari collegi della regione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto debbono essere presentate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nelle sale delle votazioni».

Art. 14.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato

dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente: «Il certificato indica il collegio uninominale, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e l'ora delle votazioni e reca due tagliandi di diverso colore per i due turni elettorali di cui uno è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto nel primo turno e l'altro è staccato nell'eventuale secondo turno elettorale».

2. Al numero 4) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «le liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco dei candidati nel collegio uninominale con gli eventuali relativi contrassegni».

Art. 15.

1. L'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati e gli eventuali relativi contrassegni recando l'ordine determinato in applicazione dell'articolo 24.

2. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C ed H allegate al presente testo unico».

2. Le tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono modificate dal Governo in attuazione del contenuto della presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 16.

1. I primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente: «L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando un segno con la matita nel rettangolo contenente il nominativo del candidato da lui prescelto ed il contrassegno ad esso eventualmente abbinato».

Art. 17.

1. Gli articoli 59, 60 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

Art. 18.

1. All'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1991, n. 271, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato e dell'eventuale contrassegno a cui si riferisce; passa poi la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato.»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti individuali.»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 6, le parole: «voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «voti individuali».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 19.

1. All'articolo 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 2) del primo comma è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio elettorale regionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I voti contestati debbono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti».

Art. 20.

1. L'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. Compite le operazioni di cui all'articolo 76 l'ufficio elettorale regionale provvede entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni a:

a) determinare per ogni collegio uninominale la cifra elettorale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) comunicare all'ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato di ogni collegio e la percentuale arrotondata ai centesimi di punto di ciascun candidato rispetto al totale dei voti validi espressi nel collegio;

c) indicare i candidati che al primo turno elettorale hanno superato il 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio ed abbiano raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto nel collegio medesimo».

Art. 21.

1. L'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - 1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio, provvede ai seguenti adempimenti entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni:

a) proclama eletti nel primo turno elettorale i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti nel collegio ai sensi del comma 2 dell'articolo 1;

b) individua i collegi uninominali in cui al primo turno elettorale non risulti eletto alcun candidato e per i quali si deve procedere, nella seconda domenica successiva, al secondo turno elettorale e li comunica all'ufficio elettorale centrale nazionale;

c) indica, dandone comunicazione agli interessati ed all'ufficio elettorale centrale nazionale, i candidati che al primo turno elettorale hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio e che hanno di conseguenza facoltà di partecipare al secondo turno elettorale senza la necessità di sostegno da parte di altri candidati;

d) si pronuncia nel termine ulteriore di 24 ore su eventuali reclami avversi alle proclamazioni di cui alla lettera a)».

Art. 22.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 23.

1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

Art. 24.

1. L'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in più collegi uninominali al primo turno deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro 48 ore dalla proclamazione, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione l'ufficio elettorale centrale nazionale procede mediante sorteggio.

2. Per i collegi rimasti senza il deputato eletto al primo turno a seguito di opzione, si procede al secondo turno con le modalità di cui all'articolo 85-bis».

Art. 25.

1. Dopo l'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 85-bis. - 1. Nei collegi uninominali in cui non risulta eletto nessun candidato al primo turno elettorale, si procede ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1.

2. Entro quattro giorni dalla proclamazione dei risultati del primo turno da parte dei presidenti degli uffici elettorali regionali, dovranno essere presentate alle cancellerie della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione in cui è iscritto il collegio, le candidature per il secondo turno elettorale.

3. I candidati non eletti che hanno ottenuto al primo turno elettorale la per-

centuale del 12,5 per cento dei voti in uno o più collegi, potranno presentarsi con una dichiarazione scritta autenticata da un sindaco o da un notaio in uno solo dei collegi in cui hanno conseguito il predetto risultato elettorale.

4. I candidati che al primo turno non hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio possono presentarsi al secondo turno, in un solo collegio, se ottengono l'adesione di uno o più candidati nel medesimo collegio, che rinuncino a ricandidarsi e se sommando i voti da questi ottenuti al primo turno, con quelli da loro conseguiti, raggiungono la percentuale predetta del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio. In tal caso le candidature al secondo turno elettorale, da presentarsi nei modi e nei termini di cui al presente articolo, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di adesione degli altri candidati autenticate da un notaio o da un sindaco.

5. Entro il settimo giorno precedente il secondo turno elettorale, l'ufficio elettorale regionale provvede nuovamente agli adempimenti di cui all'articolo 24, dandone comunicazione all'ufficio elettorale centrale nazionale.

6. Per le operazioni di voto e di scrutinio si applica la medesima procedura del primo turno in quanto applicabile.

7. Risulterà eletto al secondo turno elettorale il candidato che avrà riportato nel collegio il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età».

Art. 26.

1. L'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Il seggio assegnato secondo le modalità previste dalla presente legge che si rende vacante per qualsiasi causa sopravvenuta è attribuito, entro sei mesi, mediante elezione suppletiva, nel corrispondente collegio uninominale».

Art. 27.

1. Nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: «ufficio centrale circoscrizionale» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «ufficio elettorale regionale»; le

parole: «ufficio centrale nazionale» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «ufficio elettorale centrale nazionale»; le parole: «delegati di lista» e le parole «rappresentanti di lista» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «delegati dei candidati di partito o individuali» e «rappresentanti di candidati di partito o individuali».

DISEGNO DI LEGGE N. 353

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COMPAGNA ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è composto da trecentoquindici membri elettivi di cui un terzo eletto dai consigli regionali e due terzi eletti con suffragio universale diretto».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. I centocinque senatori eletti dai consigli regionali sono suddivisi tra le regioni in proporzione alla popolazione iscritta nelle liste elettorali di ciascuna regione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, garantendo l'assegnazione di almeno tre senatori per ciascuna regione; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.

2. I consigli regionali procedono alla elezione dei senatori ad essi attribuiti assicurando la rappresentanza delle minoranze.

3. Le elezioni di cui al comma 2 devono essere effettuate nello stesso giorno di inizio delle votazioni per la elezione a suffragio diretto dei due terzi dei membri elettivi del Senato.

4. I presidenti delle assemblee regionali proclamano senatori gli eletti delle rispettive assemblee e ne danno immediata comunicazione alla segreteria del Senato».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Dei duecentodieci senatori eletti a suffragio universale diretto, la metà viene eletta in centocinque collegi uninominali a maggioranza semplice e la restante metà in un collegio unico nazionale con il sistema proporzionale.

2. Per la elezione dei centocinque senatori nei collegi uninominali, il territorio della Repubblica è diviso in altrettante circoscrizioni senatoriali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa approvazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ciascun collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio dovrà essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto di quanto previsto alla lettera a);

c) il territorio delle circoscrizioni uninominali dovrà essere continuo, salvo nel caso che comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere nei limiti del possibile con quelli di comuni e province;

e) ogni collegio deve possibilmente rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e sociale.

4. La delimitazione dei collegi uninominali viene aggiornata con le stesse modalità entro un anno dall'effettuazione di ogni censimento generale della popolazione».

Art. 4.

1. L'articolo 6 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Le candidature individuali nei singoli collegi uninominali sono presen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tate alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo di regione in cui è iscritto il collegio.

2. I candidati nei collegi uninominali possono indicare, ai fini della partecipazione al riparto dei centocinque seggi in sede di collegio unico nazionale, con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intendono contraddistinguersi, previa autorizzazione scritta ed autenticata del rappresentante del gruppo politico che ha depositato il contrassegno.

3. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da non meno di cinquecento e non più di settecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio senatoriale.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature nei collegi uninominali presentate dai partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. L'accettazione della candidatura deve essere corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

6. Le candidature devono contenere l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti per ogni gruppo di candidati che fa riferimento ad un contrassegno depositato al Ministero dell'interno o per ogni candidatura individuale».

Art. 6.

1. Gli articoli 17 e 18 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

Art. 7.

1. L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. L'ufficio elettorale regionale costituito ai termini dell'articolo 7 somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni dei vari collegi come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto in ogni collegio uninominale della regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti fra più candidati, risulta eletto il più anziano di età.

3. L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia della proclamazione agli interessati, alla segreteria generale del Senato, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio.

4. In caso di elezione di un candidato in più di un collegio, l'opzione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla proclamazione, in mancanza l'ufficio elettorale regionale procede mediante sorteggio. I seggi dei collegi uninominali rimasti non assegnati in seguito ad opzioni o sorteggi si aggiungono ai centocinque da assegnare in sede di collegio unico nazionale.

5. L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia all'ufficio elettorale centrale delle proclamazioni dei senatori eletti nei collegi uninominali e dei risultati elettorali dei vari candidati eletti e non eletti.

6. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte di cassazione, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione nei centocinque collegi uninominali trasmessi da tutti gli uffici elettorali regionali, procede, alla presenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei partiti o gruppi di candidati che hanno depositato i contrassegni presso il Ministero dell'interno alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati che si è avvalso del medesimo contrassegno comprendendo i voti utilizzati per l'elezione di senatori nei collegi uninominali;

b) determina la percentuale dei voti arrotondata ai centesimi che ciascun candidato ha ottenuto nel proprio collegio.

7. I restanti centocinque seggi sono assegnati in sede di collegio unico nazionale in ragione proporzionale ai voti ottenuti dai gruppi di candidati che si sono presentati col medesimo contrasse-

gno in almeno tre collegi, compresi i voti utilizzati per l'elezione nei collegi uninominali.

8. I seggi che rimanessero da attribuire saranno assegnati nell'ordine ai gruppi per i quali la divisione ha dato maggiori resti.

9. Ad ogni gruppo di candidati saranno assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel totale dei voti ottenuti dai candidati del gruppo stesso, previa detrazione dei seggi già assegnati nei collegi uninominali ai candidati dello stesso gruppo. Se questi ultimi superano il numero dei seggi da attribuire al gruppo, restano fermi i seggi assegnati nei collegi uninominali, e si sottrae un egual numero di seggi a quelli assegnati in ragione proporzionale, detraendo quelli con i minori quozienti o resti.

10. Nell'ambito dei vari gruppi i seggi saranno attribuiti ai candidati che nei rispettivi collegi abbiano riportato la maggiore percentuale di voti, esclusi i candidati già eletti nei collegi uninominali.

11. Il presidente dell'ufficio elettorale centrale, sulla base dei risultati accertati, procede alla proclamazione dei centocinque senatori eletti in sede di collegio unico nazionale e ne dà immediata comunicazione alla segreteria del Senato ed agli eletti».

Art. 8.

1. L'articolo 20 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto in duplice esemplare apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla Segreteria del Senato; l'altro è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, con facoltà per tutti gli elettori di prenderne visione nei successivi quindici giorni».

Art. 9.

1. L'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. I posti di senatori elettivi che si rendono vacanti per cause sopravvenute all'elezione sono attribuiti con le seguenti modalità:

a) nel caso di senatori eletti dai consigli regionali, il consiglio regionale competente provvede ad una elezione suppletiva;

b) nel caso di senatori eletti in sede di collegi uninominali o di collegio unico nazionale il seggio è attribuito al candidato non eletto del medesimo gruppo che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti nel proprio collegio».

DISEGNO DI LEGGE N. 372

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FABBRI ED ALTRI

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DEL TESTO UNICODELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI,
APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 MARZO 1957, N. 361

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma secondo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti che abbiano ottenuto, anche mediante collegamenti, almeno il 5 per cento del totale dei voti validi in almeno la metà delle circoscrizioni, è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale»;

b) dopo il comma secondo dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Il requisito di cui al secondo comma non è richiesto relativamente alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche tutelate a norma dell'articolo 6 della Costituzione».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 16 del citato testo unico approvato con il decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono operare il collegamento delle liste dei candidati, debbono depositare la relativa dichiarazione, con le stesse modalità previste dall'articolo 15. Con il collegamento i partiti e i gruppi si impegnano al perseguimento di indirizzi di politica generale coerenti, da essi stessi stabiliti. Il collegamento deve essere indicato sulla scheda di votazione».

Art. 3.

1. L'articolo 77 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 76, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2), dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

2. L'estratto del verbale viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 77 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 77-bis. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti di cui all'articolo 77, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni, ed accerta quali liste e quali gruppi di liste collegate, ai sensi dell'articolo 16-bis, abbiano ottenuto una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento dei voti di lista validi,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compresi quelli assegnati, ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76, in metà delle circoscrizioni.

2. L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali quali liste e gruppi di liste collegate hanno raggiunto il requisito di cui al comma 1».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 77-bis del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 77-ter. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 77-bis:

a) procede al riparto dei seggi tra le liste, singole e collegate, in possesso del requisito dell'articolo 1 comma secondo, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali delle liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente, ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

b) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza del quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il

quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

d) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) del primo comma, dell'articolo 76;

e) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. L'estratto del verbale di cui alla lettera e) del comma 1 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale».

Art. 6.

1. L'articolo 78 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nel limite dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 77-ter, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 81 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità della lettera e) del comma 1 dell'articolo 77-ter».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 83 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente:

«L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di cui all'articolo 77 da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, procede al riparto dei seggi non attribuiti tra le liste, singole o collegate, in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma secondo, contrassegnate dallo stesso simbolo e dalla stessa denominazione in tutte le circoscrizioni. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale».

TITOLO II

MODIFICA DELL'ARTICOLO 19
DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948,
N. 29, RECANTE NORME
PER LA ELEZIONE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA,
COME MODIFICATO DALLA LEGGE
28 APRILE 1967, N. 262.

Art. 9.

1. Nel primo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, le parole: «determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati ed individua i gruppi che, avendo ottenuto una cifra elettorale non inferiore al 5 per cento del totale dei voti validi espressi nella regione, sono ammessi al riparto dei seggi».

DISEGNO DI LEGGE N. 889

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ACQUAVIVA ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione è stabilito, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, con tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La revisione della tabella di cui al comma 2 è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a seguito della pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e a seguito di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti.

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. I collegi elettorali, da ripartire tra le regioni sulla base del numero dei senatori spettanti, sono 157.

2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Il Governo è delegato, sentite le competenti Commissioni parla-

mentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti da un territorio continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiore a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione ai criteri di cui alla lettera a).

2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o dalla data di entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si effettua per le sole regioni per le quali si sia verificata una variazione nel numero dei senatori assegnati.

3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali deve essere effettuata applicando i principi e i criteri direttivi previsti dalla lettere a) e b) del comma 1».

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro tre mesi dalla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dai seguenti:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi nel collegio.

A parità di voti viene proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Art. 5.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, ed il terzo comma, come sostituito dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 262, sono sostituiti dai seguenti:

«L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello od il tribunale, a termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o della comunicazione di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati, e individua i gruppi che, avendo ottenuto una cifra elettorale inferiore al 5 per cento dei voti validi espressi nella regione, non sono ammessi al riparto dei seggi;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

Per ottenere la cifra elettorale si sommano i voti riportati nei collegi dai candidati, collegati a liste regionali, che non siano risultati eletti ai sensi della norma di cui all'articolo 17, secondo comma, quindi si distribuiscono i seggi tra i gruppi di candidati collegati, secondo il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti.

I candidati vengono posti in ordine decrescente secondo le percentuali riportate nei singoli collegi. Sono eletti i candidati con le maggiori percentuali, sino alla concorrenza dei seggi assegnati nella regione a ciascun gruppo».

Art. 6.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme di legge che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1045

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GAVA ED ALTRI

Art. 1.

1. Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto secondo le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione è stabilito, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, conformemente ai risultati dell'ultimo censimento generale, con tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

3. La revisione della tabella di cui al comma 2 è effettuata con le modalità ivi previste a seguito della pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o a seguito di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. In ciascuna regione, un numero di seggi pari ai tre quinti dei senatori da eleggere, con arrotondamento allo 0,5, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. I restanti due quinti dei seggi sono attribuiti in ragione proporzionale, sulla base di quanto previsto negli articoli 19 e seguenti, nell'ambito di circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio di ciascuna regione. Nel Molise e

nella Valle d'Aosta i senatori assegnati sono eletti nell'ambito dei relativi collegi uninominali.»;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per ciascun collegio è fatta per singoli candidati o per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio anche in regioni diverse comporta nullità della elezione.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e, per i candidati aderenti a gruppi, il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo.

4. La dichiarazione di presentazione del candidato o del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio, quando questo sia incluso in regioni fino a un milione di abitanti;

b) da almeno 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio, quando questo sia incluso in regioni con più di un milione di abitanti.

6. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio, di cui alle lettere a) e b) del comma 5, è ridotto della metà.

7. Nessuna sottoscrizione è richiesta per partiti o gruppi politici, anche collegati tra loro, che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parla-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentari già costituiti o a componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui le candidature siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o un gruppo politico esente da tale onere.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

9. I candidati o i gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

10. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

e) il secondo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.»;

f) il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

«La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso per i quali non sia avvenuta la proclamazione ai sensi dell'articolo 17.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validamente espressi nel collegio.»;

g) l'ultimo comma dell'articolo 19 è abrogato;

h) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Il seggio, comunque attribuito, che rimanga vacante per qualsiasi

causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato dello stesso gruppo che per cifra individuale segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Nel caso rimanga vacante il seggio attribuito in un collegio uninominale ad un candidato non aderente ad alcun gruppo, tale seggio è attribuito al candidato primo dei non eletti aderente al gruppo che, nell'ambito della stessa regione, ha riportato la maggiore cifra elettorale.

3. È abrogata la legge 14 febbraio 1987, n. 31».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificato dalla presente legge, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. A decorrere da tale data è conseguentemente abrogato l'articolo 1, secondo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale; essi hanno un territorio continuo e non possono includere singole porzioni del territorio di comuni in essi ricompresi, né includere porzioni di territorio di province diverse;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli

scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a*);

c) i collegi elettorali della regione Trentino-Alto Adige restano costituiti secondo quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina, anche in deroga al rapporto numerico previsto alla lettera *b*) del presente comma.

2. Il Governo predispose le norme delegate sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica composta di dieci membri scelti tra le seguenti categorie:

a) magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa;

b) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;

c) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente generale.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dei pareri espressi, entro dieci

giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso, per il parere, alle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia che devono esprimersi entro quindici giorni dalla ricezione dello schema.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Alla revisione dei collegi elettorali determinati ai sensi dei commi precedenti si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. Il decreto è adottato entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento o dalla data di entrata in vigore delle leggi costituzionali; sul relativo schema, prima della deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, è acquisito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

DISEGNO DI LEGGE N. 1050

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPERONI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni Regione sono costituiti collegi in numero pari a tre quarti del numero dei senatori ad essa assegnati, con arrotondamento per eccesso; nel Molise e nella Valle d'Aosta sono costituiti, rispettivamente, due ed un collegio. Nessun collegio può comprendere comuni appartenenti a province diverse».

Art. 2.

1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: «anche se relative alla stessa persona, non inferiore a tre e»;

b) al secondo comma, le parole: «tre collegi» sono sostituite dalle seguenti: «un collegio», ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati nessun candidato può accettare la candidatura per entrambe le Camere»;

c) il terzo comma è soppresso;

d) il quinto comma è soppresso;

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno l'1 per cento e da non più del 2 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione»;

f) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o i gruppi politici che nell'ultima

elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero di seggi in una delle due Camere non inferiore ad un ventesimo dei membri elettivi»;

g) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Sono ammesse candidature non collegate a gruppi; per esse il numero di sottoscrizioni di cui al settimo comma è riferito al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio; ogni dichiarazione di presentazione candidatura deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Con le modalità di cui ai precedenti commi, sono presentate altre candidature ai fini del riparto proporzionale; per tali candidature, il numero di sottoscrizioni è ridotto ad un quarto e nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o i gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere o al Parlamento europeo o che abbiano presentato candidature ai sensi del primo comma, corredate delle sottoscrizioni di cui al settimo comma».

Art. 3.

1. Al quarto comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei candidati».

Art. 4.

1. All'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 1) del primo comma, dopo le parole: «dell'articolo 9» sono inserite le seguenti: «ed i delegati dei candidati di cui al settimo comma dell'articolo 9» e dopo le parole: «candidati ammessi», sono inserite le seguenti: «collegio per collegio; il sorteggio relativo ai candidati di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 avviene per ultimo»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) il n. 2) del primo comma è soppresso;

c) al secondo comma è premesso il seguente periodo: «Le schede sono due per ogni collegio: una relativa ai candidati di cui al primo comma dell'articolo 9, l'altra relativa ai candidati di cui all'ultimo comma dell'articolo 9».

Art. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo le parole: «delegati di gruppo», sono inserite le seguenti: «e dai delegati dei candidati di cui al penultimo comma dell'articolo 9».

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo le parole: «il candidato», sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma dell'articolo 9»; le parole da: «comunque non inferiore» alla fine del comma sono soppresse.

Art. 7.

1. All'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del primo comma, dopo le parole: «le seguenti operazioni» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente ai gruppi di candidati di cui all'ultimo comma dell'articolo 9»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «numero dei senatori da eleggere» sono inserite le seguenti: «che equivale alla differenza fra il totale dei seggi assegnati alla Regione e quelli attribuiti giusta le norme di cui all'articolo 17»;

c) nel penultimo comma, dopo le parole: «i candidati del gruppo stesso» sono inserite le seguenti: «, che non siano stati proclamati eletti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17,»;

d) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le norme di cui al presente articolo non si applicano al Molise».

Art. 8.

1. All'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai seggi assegnati giusta le norme di cui all'articolo 19; per i rimanenti seggi si applicano le norme di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 31».

Art. 9.

1. All'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «due schede» sono sostituite dalle seguenti: «le schede»;

b) all'ottavo comma, dopo le parole: «all'elezione del Senato», sono inserite le seguenti: «scrutinando per prime le schede relative ai candidati di cui primo comma dell'articolo 9».

Art. 10.

1. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «assoluta» è soppressa;

b) il secondo comma è soppresso.

Art. 11.

1. Nell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la lettera c) del primo comma è soppressa.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 12.

1. Al quarto comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «elementi» sono inserite le seguenti: «o contenenti scritte»;

b) dopo la parola: «possono» sono inserite le seguenti: «nel loro insieme, così come graficamente proposti».

Art. 13.

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «i certificati di nascita, o documenti equipollenti» sono soppresse.

Art. 14.

1. Nel primo comma dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la parola: «marittimi», sono inserite le seguenti: «e gli aviatori».

2. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 50 del del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente:

«a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco».

DISEGNO DI LEGGE N. 1281

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI ROCCHI ED ALTRI

Art. 1.

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. - 1. Entro sei mesi dalla comunicazione dei dati del censimento generale della popolazione, e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuna legge di cui all'articolo 132 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e udito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono approvate:

a) la tabella relativa al numero di senatori attribuito, in proporzione alla popolazione residente e nel rispetto degli altri criteri indicati nell'articolo 57 della Costituzione;

b) la tabella relativa alla ripartizione in collegi elettorali del territorio di ciascuna regione.

2. Il territorio di ciascuna regione, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito, ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, in un numero di collegi pari a tre quarti dei senatori da eleggere nella regione stessa.

3. La ripartizione del territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige rispettivamente disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, è soggetta alle modificazioni disposte con la procedura di cui al comma 1».

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora le elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati si svolgano contemporaneamente, nessun candidato può accettare la candidatura per entrambe»;

b) all'articolo 22, primo comma, è aggiunto il seguente numero:

«6-bis) cancella i nomi dei candidati che abbiano contravvenuto al divieto di cui all'articolo 19, secondo comma».

Art. 3.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«3) proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi».

2. L'articolo 19 della citata legge n. 29 del 1948 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello o il Tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede con l'assistenza del cancelliere e dalla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo;

c) assegna un numero di seggi pari alla differenza tra il numero di senatori assegnato alla regione e il numero dei collegi elettorali costituiti nella regione stessa.

2. La cifra elettorale di cui al comma 1, lettera a), è dato dal totale dei voti riportati da tutti i candidati appartenenti al gruppo elettorale, non eletti ai sensi dell'articolo 17, n. 3).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La cifra individuale di cui al comma 1, lettera *d*) è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

4. L'assegnazione dei seggi di cui al comma 1, lettera *c*), si effettua dividendo ciascuna cifra elettorale per uno, due, tre e via di seguito, fino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti, disposti in graduatoria decrescente, quelli più alti. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. In corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo, sono quindi proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto la cifra individuale più alta. In caso di parità di tale cifra, è eletto il candidato più anziano di età. Qualora ad un gruppo spetti un numero di seggi superiore al numero dei

suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra gli altri gruppi secondo l'ordine della graduatoria dei quozienti».

Art. 4.

1. L'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *1.* Qualora, per morte o per altra causa, cessi di far parte del Senato un senatore eletto ai sensi dell'articolo 17, n. 3), sono indette elezioni suppletive, con la procedura di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 31.

2. Qualora, per morte o per altra causa, cessi di far parte del Senato un senatore eletto ai sensi dell'articolo 19, il seggio vacante viene attribuito al candidato non eletto dello stesso gruppo che aveva riportato la cifra individuale più alta».